

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO SALME E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO

Codice C.I.G. 4622936777

CAPITOLATO DI GARA

ART. 1 – OGGETTO E GENERALITA’

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di pronto intervento per il prelievo salme o resti umani ed il loro trasporto presso il Civico obitorio . Il servizio, da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge, si svolge nell’ambito del territorio del Comune di Torino compresi le stazioni ferroviarie, aeroportuali, i caselli autostradali e le tangenziali. Convenzionalmente, è considerato nell’ambito del territorio comunale il servizio di prelievo e trasporto così come definito dal vigente Regolamento Comunale del Servizio Mortuario e dei Cimiteri. Le attività oggetto del presente appalto dovranno svolgersi in perfetto coordinamento funzionale con i Servizi di Medicinale legale interessati e con i Responsabili del Civico Obitorio.

2. Il servizio, che dovrà essere operativo entro 60 minuti dalla chiamata da parte delle autorità sotto riportate, comprende il prelievo e trasporto di salme, di feti, di resti ossei o comunque di reperti umani, secondo le disposizioni ricevute dalla Committenza, ovvero dalle Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio, dal luogo in cui si trovano al Civico Obitorio (ovvero, eccezionalmente, ad altro luogo disposto dalle citate Autorità) mediante idoneo contenitore (ad esempio per la salme dovrà essere previsto l’impiego di appositi “bag”) e potrà prevedere il trasporto contestuale di effetti personali o altri reperti da ricevere in custodia fino a momento della loro consegna ai soggetti preposti per la loro conservazione o esame.

3. Le prestazioni di cui al presente appalto comportano l’impiego di personale e la disponibilità di veicoli, mezzi, materiali ed attrezzature da utilizzare per i precipui fini del servizio secondo le prescrizioni previste da questo capitolato di gara (in seguito anche “CA”)

4. L’importo del servizio è interamente a carico della Società AFC Torino S.p.A. – concessionaria dei servizi cimiteriali per conto della Città di Torino – e stazione appaltante ex art. 32 lett. a) d.lgs 163/06 (in seguito anche “Committente”, “Amministrazione appaltante”, “stazione appaltante”, “AFC”, “Committenza”).

ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’appalto, avrà la durata di **3 anni (36 mesi naturali consecutivi)** a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dal ricevimento da parte dell’aggiudicatario dell’ordine di servizio di avvio del medesimo emesso da AFC.

2. AFC si riserva il ricorso alle procedure di cui all’art. 57 del D.Lgs 163/2006.

3. Valore complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara: € 450.000,00 oltre I.V.A. se dovuta

4. L’importo a corpo è determinato in base ai dati statistici della Città di Torino degli ultimi 10 anni. Gli interventi oggetto della presente gara possono variare tra i 400 e i 600 a prescindere dal numero di defunti prelevati e trasportati. Detto numero è da intendersi meramente indicativo, in quanto il suo effettivo ammontare sarà determinato dal numero degli eventi che si verificheranno nel corso della durata del contratto.

5. Clausola risolutiva espressa: il presente contratto è e’ sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3 d.l. 95/2012.

ART.3 – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

1. Independentemente da quanto previsto nel contratto o nel capitolato l’appaltatore dovrà garantire il rispetto integrale della normativa regolante il servizio ed il suo svolgimento a piena regola d’arte, facendosi carico di tutti le particolarità operative, caratteristiche o modalità necessarie alla sua regolare esecuzione, eseguendo - senza che ciò comporti ulteriore compenso - l’attività oggetto del presente capitolato in conformità alle disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio, anche assicurando nelle ore notturne l’accesso ai locali del Civico obitorio a soggetti incaricati ad indagini di giustizia.

2. La definizione di eventuali indicazioni o modalità esecutive, che non risultassero dal presente CA, dovranno essere richieste, con nota scritta, dall’appaltatore al Committente; in ogni caso non deve essere pregiudicata la normale e tempestiva esecuzione dei servizi.

ART.4 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE

1. Premesso che tanto l’appaltatore e quanto il personale adibito al servizio dal momento della chiamata sono chiamati a svolgere un pubblico servizio, l’appaltatore deve assicurarsi prima dell’esecuzione dei servizi, che personale, veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza e ha l’obbligo di designare un responsabile dell’esecuzione per ogni intervento di cui al presente capitolato.

2. Il responsabile dell’intervento:

- vigila sulla regolarità della prestazione nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio e sul comportamento delle unità operative assegnategli, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, e deve inoltre:
 - seguire il servizio in tutte le sue fasi, fornire ai soggetti istituzionali abilitati ad avere notizie sulle procedure di polizia mortuaria e rispondere alle eventuali richieste di informazione da costoro avanzate sugli aspetti tecnico/operativi del prelievo e del trasporto;
 - assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza compromettere il dovuto rispetto alla gravità del momento e della riservatezza dovuta alle esigenze di giustizia e nella piena tutela del sentimento di pietà verso i defunti;
 - compilare la relazione di servizio per ogni intervento effettuato ed inviare prontamente detto documento alla Committenza e ai Responsabili del Civico Obitorio;

3. Per una migliore funzionalità ogni responsabile dell'intervento deve essere munito di telefono portatile per segnalare prontamente alla Committenza, alle Autorità o ai Responsabili del Civico Obitorio eventuali ritardi ed inconvenienti o, in circostanze straordinarie, ovvero per richiedere disposizioni alle figure richiamate all'art. 1 co. 2.

ART. 5 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle condizioni di cui al presente CA, l'appaltatore è soggetto alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di polizia mortuaria e inoltre:

- a) all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori;
- b) alle norme previste dalla legge 12/06/1990 n.146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", assicurando un contingente di risorse indispensabili a garantire comunque l'esecuzione dei servizi indispensabili.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

- a) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs.. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socio o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara. Non è infatti ammessa la simultanea presentazione di offerte da parte di società cooperative o consorzi di imprese loro socie consorziate, pena l'esclusione della/e impresa/e socia/e o consorziata/e, anche qualora non siano indicate quali esecutrici dell'appalto.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

- b) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D. Lgs 163/06 e s.m.i.;

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno presentare un plico sigillato recante all'esterno il nome e la ragione sociale/denominazione sociale del concorrente, l'oggetto della gara e la scritta "CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA N. - affidamento del servizio di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio"

All'interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. Istanza di ammissione in bollo (tranne i casi di esenzione previsti per legge), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, formulata secondo le prescrizioni previste nel "bando di gara" – che si richiama integralmente – e contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, successivamente verificabili:
 - a. iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori o dei direttori tecnici, codice fiscale – partita Iva;
 - b. per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative gli estremi dell'iscrizione alla Sezione provinciale dell'Albo Regionale;
 - c. di conoscere, accettare ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel Reg. Regione Piemonte n. 7 del 08 agosto 2012 (pubblicato su B.U. 9.08.2012, n.32, reperibile sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/32/attach/re201207.pdf>), nonché di essere in possesso dei requisiti dallo stesso previsti per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto;
 - d. di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale);
 - e. (*in alternativa*) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
 - f. di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto;
 - g. di avere valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal presente Capitolato d'Appalto ;
 - h. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
 - i. indicazione delle prestazioni che il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi del successivo art. 10;
 - j. di aver preso visione del Codice etico di AFC Torino S.p.A. pubblicato sul sito www.cimiteritorino.it) e di impegnarsi alla sua sottoscrizione per accettazione in caso di aggiudicazione.
2. requisiti di capacità tecnico-professionale
 - a. Elenco a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizi di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio) effettuati nell'ultimo triennio (2011-2010-2009) a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, data e destinatario; da tale elenco dovrà risultare lo svolgimento, nel predetto triennio, di detti servizi per un importo (IVA esclusa) non inferiore a quello posto a base di gara
 - b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente la descrizione dettagliata dei veicoli e delle attrezzature che verranno impiegate nel servizio
Ai sensi dell'art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice Unico Appalti di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato dagli operatori economici nei modi e termini di cui all'art. 48 D.Lgs 163/06 e s.m.i.
3. Dichiarazione ottemperanza D.Lgs 81/08 e s.m.i., nella quale si autocertifichi di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro con riferimento alle prescrizioni del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in particolare:

- nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato del corso;
 - elezione o designazione RLS e copia attestato del corso (laddove necessario);
 - nomina Medico Competente qualora i lavoratori siano obbligatoriamente da sottoporre a sorveglianza sanitaria; a tal fine il datore di lavoro dichiara che il personale adibito alla MMC (necrofori) è stato ritenuto idoneo dal medico competente;
 - nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in proprio (laddove consentito) e possesso di copia del corso;
 - stesura del documento di Valutazione del Rischio o Documento standard per imprese fino a 200 dipendenti o autocertificazione sostitutiva del DVdR (per imprese fino a 10 addetti e imprese familiari);
 - stesura della documentazione circa sopralluoghi del Medico Competente (MC) degli ambienti di lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC;
 - l'avvenuta informazione al personale;
 - l'avvenuta formazione del personale nei casi in cui è richiesta;
 - comunicazione del rischio al personale
4. Originale comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio di € 9.000,00 in contanti, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e 107 del D.P.R. n. 554/99, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Dovrà essere, altresì, presentato a pena di esclusione l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata, assicurazioni autorizzate a norma di legge o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre le predette fidejussioni dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 d.lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".
- Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.*
5. Ricevuta comprovante il versamento di € 35,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
6. Dichiarazione di autorizzazione per la Civica Amministrazione, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. N. 241/1990.
- In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)."
7. busta sigillata contenente L'OFFERTA ECONOMICA:
- La busta sigillata, deve contenere un'offerta redatta in carta semplice, in lingua italiana, deve essere validamente sottoscritta dal legale rappresentante e vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione

dell'offerta medesima. L'offerta economica deve indicare, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale offerto sul valore a posto a base di gara.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso più conveniente per la stazione appaltante. Le offerte duplici, redatte in modo imperfetto o indeterminate, parziali, plurime, condizionate saranno considerate nulle. Non sono ammesse offerte al rialzo.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenente l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Il plico così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA N. - affidamento del servizio di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio " e dovrà pervenire *all'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino, Affari Generali Normative – Forniture e Servizi, Piazza Palazzo di Città 1, 10123 Torino* entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto lo sconto percentuale più conveniente per l'Amministrazione, espresso in percentuale unica ed uniforme sull'importo complessivo presunto a base di gara.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nel caso di una sola offerta valida, di procedere all'aggiudicazione ovvero di procedere ad un nuovo esperimento; fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 81 comma 3 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva, in forma di fideiussione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. In caso di ribasso di gara superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione definitiva dovrà essere integrata qualora all'aggiudicatario venga affidata l'esecuzione di maggiori prestazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione a titolo di cauzione definitiva copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la stazione

appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse così come previsto al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 la stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell'appalto e comunque sino alla dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio appaltato da parte della stazione appaltante.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La cauzione di cui sopra verrà pertanto restituita alla ditta aggiudicataria entro tre mesi dalla data della ultimazione, dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 10 - SUBAPPALTO

1. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio che eventualmente intende subappaltare.
2. Il subappalto sarà comunque condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 del D.L.vo 163/06. Il subappalto e le cessioni effettuate in violazione di quanto sopraindicato fanno sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto di risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
3. In particolare, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla Civica Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. In ogni caso, il subappalto potrà essere effettuato per una quota del valore presunto complessivo del contratto non superiore al 20%

ART. 11 – RESPONSABILITA', OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è:
 - a. tenuto a rispondere del personale dipendente in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia,
 - b. responsabile dei danni arrecati a terzi per incuria o negligenza nell'esecuzione del servizio, nonché dell'inesatto adempimento dei suoi obblighi;
 - c. responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose, ai propri soci o dipendenti e ai terzi, sollevando AFC e la Città di Torino da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danneggiamento che possano verificarsi sul luogo di lavoro e/o nello svolgimento dei servizi;
 - d. obbligato a provvedere alla stipulazione di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi con massimale congruo, e comunque non inferiore ad € **1.550.000,00** escludendo la stazione appaltante e la Civica Amministrazione da eventuali danni a terzi;
 - e. obbligato a prestare il proprio servizio con mezzi che non rechino logo o insegne. Analogamente il personale impiegato pur mantenendo il massimo decoro nell'abbigliamento non esporrà alcun segno riconducibile alla struttura organizzativa di appartenenza. All'appaltatore è fatto espresso divieto di pubblicizzare e/o richiamare nelle proprie comunicazioni aziendali l'essere prestatore del servizio oggetto della presente gara.

ART. 12 – DOMICILIO E LOCALI

1. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti in Torino o in provincia e ivi disporre, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, di appositi e adeguati locali per il personale operativo e ad uso autorimessa, nonché garantire la ricezione, nei giorni feriali e festivi, delle disposizioni della Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dei Responsabili del Civico Obitorio.
2. I locali devono essere conformi alle esigenze tecniche ed igieniche, avere capienza sufficiente ad accogliere i mezzi in dotazione ed essere attrezzati per il lavaggio e la disinfezione ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria.
3. Detti locali devono essere accessibili in ogni momento a funzionari del Committente e dell'ASL.

ART. 13 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

1. L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale numericamente e professionalmente idoneo, secondo il contratto nazionale di lavoro di comparto, tale da assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato, compreso il personale tenuto a garantire un adeguato svolgimento dei servizi anche nei giorni festivi, nelle situazioni di aumentata mortalità e in quelle, di volta in volta, espressamente indicate dalla Committenza, Autorità Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitaria o dai Responsabili del Civico Obitorio.
2. Il personale addetto in quanto incaricato di pubblico servizio dovrà essere in possesso di idonei requisiti morali e non aver commesso reati con sentenza passata in giudicato o sentenza definitiva, lesivi dell'affidabilità morale e professionale.
3. Il personale addetto deve essere dotato, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, di divisa adeguata. Sulla divisa dovrà essere appuntata, in modo ben visibile, sul lato sinistro, una targhetta munita di fotografia che consenta all'occorrenza il riconoscimento del dipendente. Sulla targhetta dovrà essere riportata la dicitura "SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO E TRASPORTO SALME - CITTA' DI TORINO".
4. A tutto il personale assunto alle proprie dipendenze, secondo le vigenti disposizioni in materia, l'appaltatore deve assicurare un trattamento minimo normativo, assicurativo, previdenziale e retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti nazionali per il settore specifico e relativi contratti integrativi provinciali. Gli addetti devono essere informati che è loro preciso dovere tenere un comportamento conforme alla natura del servizio e del luogo, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché eseguire le disposizioni emanate dalla Committenza e rifiutare in via assoluta mance, regalie o atti di liberalità di qualsiasi forma che provenissero da parte di alcuno sia durante il servizio sia in relazione al proprio ruolo.
5. L'appaltatore, su motivata richiesta della AFC, dovrà sostituire o sospendere il personale inadeguato o che si sia reso responsabile di irregolarità o comportamenti non conformi alle prescrizioni.
6. L'appaltatore è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento di un registro o altra idonea documentazione dalla quale risulti quali servizi abbiano svolto in ciascun giorno, i dipendenti e con quali mansioni; copia delle registrazioni dovrà essere trasmessa alla AFC entro il giorno successivo.
7. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, né l'appaltatore, né il personale possono fornire a terzi alcuna informazione riguardo agli interventi da loro espletati. Eventuali istanze ricevute da parte di parenti dei defunti trasportati devono essere prontamente trasferite per la risposta alle Autorità competenti o ai Responsabili del Civico Obitorio.

ART. 14 – DOTAZIONE TECNICA

1. Entro l'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto ad avere una organizzazione idonea per un immediato ed efficiente svolgimento degli interventi in relazione alle necessità, nonché a disporre della dotazione di veicoli ritenuta sufficiente ad eseguire regolarmente il servizio in appalto.
2. L'appaltatore è tenuto ad aumentare la dotazione di automezzi in proporzione alle esigenze del servizio, a sue spese e senza diritto a compensi o ad indennità di sorta.
3. L'appaltatore è tenuto ad iscriversi all'Albo Fornitori della Committenza presentando la documentazione prevista.
4. Tutti i veicoli in esercizio devono risultare idonei e conformi alle norme sanitarie e di polizia mortuaria, nonché alle prescrizioni del Codice della strada. Essi devono essere omologati per ospitare almeno un'altra persona, oltre al conducente.
5. I mezzi destinati al trasporto delle salme devono essere di un'unica classe e colore, prive di qualunque simbolo religioso.

ART. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione è fisso e invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità, anche straordinaria, per tutta la durata dell'affidamento.
2. I pagamenti avverranno attraverso bonifici bancari su conto dedicato ex l.136/10 smi entro 30 giorni d.f.f.m. (data fattura fine mese) previa esibizione di regolari fatture, emesse con periodicità minima mensile, riferite al servizio effettuato e regolarmente controllato e accettato da AFC, e previo DURC regolare e verifica regolare di Equitalia Servizi ex dm 40/08.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore delle imprese che hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante viste dalla capogruppo. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.
4. L'AFC si riserva di richiedere agli organi competenti o all'appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art.118, d.lgs.163/06, prima dell'emissione del mandati di pagamento.
5. Non saranno ammessi al pagamento i servizi effettuati irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente CA.

6. Lo svincolo completo (oltre il 75%) della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore è subordinato all'emissione del certificato finale di regolare esecuzione dei servizi.
7. L'interesse di mora in caso di mancato pagamento per ragioni imputabili esclusivamente ad AFC nei termini sopra indicati è determinato ex art.5, d.lgs.231/02.
8. Le fatture dovranno essere inoltrate esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento del servizio o con successive note di comunicazione. AFC declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio della fattura. In mancanza della sopraddetta documentazione, la fattura non potrà essere liquidata.
9. Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" l.136/10 s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
10. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
11. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.
12. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10 s.m.i.).
13. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
14. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla AFC la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
15. L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà fornire alla AFC periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

ART. 16 – PENALITA'

1. L'inosservanza delle prescrizioni, salvo più gravi e specifiche sanzioni previste per gli incaricati di pubblico servizio, renderà passibile l'appaltatore di una penale da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.582, che potrà essere irrogata dalla stazione appaltante, in via amministrativa con semplice lettera motivata inviata a mezzo fax, a seguito di contestazione di addebito a cui l'appaltatore potrà controdedurre a mezzo fax entro dieci giorni dal ricevimento, per le sottoindicate fattispecie:

fattispecie	ammontare
1. comportamento non confacente alla peculiarità del servizio:	da € 258 a € 516
2. ritardi dovuti a negligenza nello svolgimento dell'intervento	da € 516 a € 1033
3. ritardi dovuti a negligenza nella trasmissione delle documentazioni da restituire al Committente o ai Responsabili del Civico Obitorio	€ 516
4. ritardi per ogni 15 minuti oltre i 60 minuti intercorrenti tra la chiamata e l'intervento	€ 258 ogni 15 minuti di ritardo fino ad un massimo di € 2582
5. carente stato di pulizia o di manutenzione di ogni autoveicolo o dotazioni e attrezzature:	€ 1549
6. inosservanza delle prescrizioni con particolare riferimento alle prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di polizia mortuaria relative al prelievo e trasporto delle salme o di resti umani	da € 516 a € 2582 secondo la gravità dei fatti
7. per ciascun dipendente che abbia accettato atti di liberalità, mance o regalie a prescindere dall'eventuale esistenza di vantaggi per sé o per altri:	€ 2582
8. altri inadempimenti per i quali non sia prevista diversa penalità	da € 258 a € 516

2. Per negligenza si intende ogni comportamento (del singolo addetto o dell'appaltatore) che causi disservizi o danni morali e sia addebitabile a trascuratezza, trasgressione delle regole, imperizia, imprudenza, negligenza, disorganizzazione, mancanza di professionalità ad insindacabile giudizio della AFC.

3. Le suddette penalità sono cumulabili, fatti salvi altri provvedimenti di natura legale, giuridica o contrattuale; il loro ammontare verrà dedotto dall'importo della successiva fattura ammessa in liquidazione.

4. Nel caso di recidiva delle irregolarità sopra enunciate e quando non sia da applicarsi la risoluzione del contratto, l'entità della penale potrà essere raddoppiata. La penalità del doppio si applica automaticamente se dovessero risultare sulla base delle verifiche effettuate, danni all'immagine della AFC a causa del percepimento collettivo di atti di liberalità, mance o regalie da parte di due o più addetti nel medesimo servizio e per ogni posticipo di servizio funebre superiore ai 30 minuti a causa di negligenza, imprudenza, imperizia da parte dell'appaltatore.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali riguardanti il personale, accertati dai rispettivi Enti di vigilanza e controllo, quando non sia da applicarsi la risoluzione del contratto, l'AFC procederà alla sospensione del 20% del pagamento sull'ammontare delle fatture fino ad avvenuta liberatoria comunicata dagli Enti.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora le infrazioni o le mancanze si ripetessero con frequenza tale da compromettere, a giudizio della stazione appaltante, il buon andamento del servizio, o l'appaltatore dichiarasse l'impossibilità di proseguire il servizio secondo quanto prescritto dal presente capitolato, o si dimostrasse incapace di eseguire regolarmente il medesimo, sarà facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., previa contestazione, mediante lettera r/r e senza azioni giudiziali, con la sospensione della liquidazione dei servizi eseguiti e conseguente incameramento della cauzione, senza pregiudizio del risarcimento dei danni ulteriori che a causa di tale risoluzione derivassero alla Stazione appaltante

2. In caso di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva conseguente ad inadempimento, risarcimento e penali, l'appaltatore dovrà, entro il termine assegnato dalla AFC e comunque entro 30 giorni, ricostituire la cauzione medesima. La mancata ricostituzione costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c., salvo ogni ulteriore addebito e richiesta da parte della AFC a carico dell'appaltatore inadempiente, per il risarcimento di eventuali danni.

3. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione anticipata del contratto, la Stazione appaltante al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio, si riserva il diritto di disporre temporaneamente delle autofunebri, dei locali, dei materiali e del personale dell'appaltatore fino all'insediamento del nuovo appaltatore. Il relativo corrispettivo dovuto verrà contabilizzato alle stesse condizioni del presente capitolato.

ART. 18 – INFORMATIVA E NORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai fini dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per quanto riguarda i dati forniti per l'espletamento della gara, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la AFC, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla partecipazione alla gara per lo svolgimento del Servizio Prelievo e trasporto salme ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del DPR 285/90.

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alla stessa o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di AFC.

L'appaltatore cui verrà aggiudicata la gara verrà nominato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03, responsabile del trattamento dei dati limitatamente al trattamento di dati personali effettuato in esecuzione dell'incarico conferito dall'AFC; in questa veste l'appaltatore dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite dalla AFC e dalla Civica Amministrazione;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.
- Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'appalto.

ART. 19 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Sciajno

Il Responsabile dell'Esecuzione

Dott. Giancarlo Satariano